

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3022

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1991

Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991,  
n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio  
disciplinare nei confronti di magistrati ordinari

ONOREVOLI SENATORI. — Contrariamente alle attese, la legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati non è entrata in vigore entro il termine biennale previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, concernente norme di attuazione, di coordinamento e transitorie delle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario.

Conseguentemente, dal 25 ottobre 1991 dovrebbe applicarsi al procedimento disciplinare il nuovo codice di procedura penale, il che paralizzerebbe l'attività sia della Procura generale che della stessa sezione disciplinare.

Di qui la conseguente necessità di prevedere, con decreto-legge, una norma — parimenti transitoria — che, al fine di evitare ambiguità interpretative difficilmente superabili ovvero inconcepibili vuoti normativi in una materia così delicata, proroghi ulteriormente il regime vigente.

D'altro canto, come si è accennato appena sopra, l'assenza di un intervento del tipo di quello previsto con il presente provvedimento importerebbe per l'interprete una pressochè impossibile opera di «ricucitura» e di «adeguamento» dei rinvii al codice di procedura penale che esistono nella normativa attualmente regolante la procedura disciplinare della magi-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

struttura: «ricucitura» e «adeguamento» impossibili quanto meno laddove importano il riferimento diretto o indiretto agli organi della nuova procedura e prima inesistenti.

In tale contesto, la strada prescelta appare l'unica praticabile assieme all'auspicio di una pronta approvazione della rifor-

ma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico dello Stato.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

*Decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1991.*

**Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare  
nei confronti di magistrati ordinari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, le parole: «e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ginevra, addì 25 ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

\* V. inoltre, il successivo errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991.